



ORDINANZA MUNICIPALE

concernente la posa dei contatori dell'acqua potabile

Il Municipio di Riviera, richiamati:

- l'art. 192 della Legge organica comunale (LOC) del 10 marzo 1987 e l'art. 44 del Regolamento d'applicazione della legge organica comunale (RALOC) del 30 giugno 1987;
- le prescrizioni previste dal Regolamento acquedotto e dall'Ordinanza tecnica e dalle norme dell'arte emanate in particolare dalla società svizzera dell'industria del gas e delle acque;

ordina

Titolo I – In generale

Art. 1 Campo di applicazione

La presente ordinanza disciplina le modalità tecniche e le tempistiche di posa dei contatori nelle parti di territorio comunale in cui non sono ancora presenti.

Titolo II – Obblighi dell'abbonato e adeguamento dell'impianto

Art. 2 Interventi tecnici

La posa del contatore potrà avvenire unicamente nel caso la batteria d'entrata risulti conforme alle normative vigenti.

Art. 3 Adeguamenti

Gli adeguamenti della batteria d'entrata alle prescrizioni vigenti sono a carico dell'abbonato.

Art. 4 Installatore autorizzato

¹ I lavori devono essere svolti da un installatore riconosciuto dal Comune o dall'Associazione acquedotti ticinesi come a elenco pubblicato sul sito <https://www.acquedotti.ch/installatori/>.

² Per l'esecuzione degli aggiornamenti dell'impianto alle prescrizioni è auspicabile che venga incaricato l'installatore comunale per questioni di razionalità e organizzazione.

³ Prima di procedere con gli adattamenti l'installatore comunale incaricato provvederà a fornire un preventivo dettagliato degli interventi che dovrà essere approvato dall'abbonato prima dell'esecuzione.

Art. 5 Posa contatore

La semplice posa del contatore su un impianto rispettoso delle norme e con spazi adeguati alla posa dell'apparecchio (nessun adattamento dell'impianto necessario), sarà a carico del Comune.

Titolo III – Procedura

Art. 6 Sopralluogo di verifica della conformità dell'impianto

L'installatore comunale, previo appuntamento, provvederà a verificare la conformità dell'impianto e le possibilità di posa del contatore mediante sopralluogo.

Art. 7 Notifica difformità

¹ Le difformità dell'impianto saranno notificate in forma scritta all'abbonato.

² Per chi avesse richiesto l'offerta d'adattamento all'installatore comunale, l'offerta avrà valenza di notifica delle difformità.

Art. 8 Termine d'adattamento

¹ Gli adattamenti dell'impianto dovranno avvenire entro 60 giorni dalla notifica della difformità di cui all'articolo precedente.

² Nel caso l'adattamento non fosse svolto dall'installatore comunale è fatto obbligo all'abbonato di comunicare l'avvenuto adeguamento all'Ufficio tecnico comunale.

Art. 9 Verifica adattamento

L'installatore comunale provvederà a una verifica tecnica di conformità della batteria d'entrata in seguito agli adattamenti, in caso di ulteriore non conformità il sopralluogo sarà fatturato all'abbonato unitamente alla nuova notifica di non conformità.

Art. 10 Inizio tassazione a consumo

¹ La tassa forfettaria sarà emessa fino alla fine del mese in cui viene posato il contatore (art. 60 Regolamento acquedotto).

² Quale prima lettura del contatore fa stato la lettura relativa al giorno di posa del contatore, non saranno considerate richieste di sconto per i consumi che dovessero avvenire dal giorno di posa all'ultimo giorno del mese.

Titolo IV – Tasse misure coercitive

Art. 11 Sopralluoghi

¹ I sopralluoghi in cui l'impianto risultasse conforme alle normative, come pure il primo sopralluogo, avverranno gratuitamente.

² Per ulteriori sopralluoghi in cui risultasse necessaria una notifica di difformità (art. 7) sarà prelevata una tassa forfettaria pari a Fr. 100.-.

Art. 12 Diffida

¹ In caso di mancata ottemperanza dei termini dell'ordinanza, sarà emesso un richiamo formale.

² La non ottemperanza del richiamo comporterà la diffida sottoposta a una tassa di Fr. 50.-.

Art. 13 Esecuzione d'ufficio

¹ La mancata esecuzione delle opere notificate e diffidate comporterà l'esecuzione d'ufficio a carico dell'abbonato e l'avvio di una procedura contravventiva a norma del Regolamento acquedotto.

² Tutti i costi procedurali (compresi quelli interni all'amministrazione comunale), saranno posti a carico dell'abbonato.

Titolo V – Disposizioni finali e transitorie

Art. 14 Eccezioni


¹ Eccezioni all'obbligo di posa del contatore saranno concesse di volta in volta dal Municipio solo in aree discoste (ad esempio monti).

² Sono escluse eccezioni nel fondovalle e in particolare nelle zone edificabili o edificate.

Art. 15 Entrata in vigore

La presente Ordinanza entra in vigore alla scadenza del periodo di pubblicazione agli albi comunali, riservati eventuali ricorsi ai sensi dell'art. 208 LOC.

Per il Municipio

Il Sindaco:  A. Pellanda	 Il Segretario:  P. Laube
--	--

Adottata con risoluzione municipale no. 993 del 25 ottobre 2021

Pubblicata agli albi comunali dal 29 ottobre al 27 novembre 2021

Riviera, 28 ottobre 2021